

# GR\_GERICHTE U 2021 13 vom 23. November 2022

GR Gerichte, 2022-11-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_U\\_2021\\_13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2021_13)

FR: GR\_GERICHTE U 2021 13 du 23 novembre 2022

IT: GR\_GERICHTE U 2021 13 del 23 novembre 2022

## Regeste

concessione (sostrato di riversione) | Konzessionen

## Erwägungen

### E. 1

LGA risp. art. 59 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero [Codice di procedura civile, CPC; RS 272] i.c.d. con l'art. 65 cpv.

### E. 1.4

In questa procedura d'azione vale la massima attitatoria intrinseca alle ordinarie procedure d'azione (cfr. art. 55 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 15 91 del 13 giugno 2017 consid. 1g). Spetta dunque alle parti addurre e dimostrare i fatti su cui poggiano le loro pretese.

### E. 1.5

Il Tribunale rinuncia a dar seguito all'adozione di ulteriori mezzi di prova in una valutazione anticipata dalle prove, segnatamente la produzione – richiesta dagli attori – da parte della convenuta dei documenti circa la proprietà degli impianti di cui al petito degli attori, la produzione da parte del rispettivo distributore di rete dei documenti circa le linee d'approvvigionamento dei Comuni di B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ (soprattutto gli accordi con la convenuta) nonché l'allestimento di una perizia circa la costruzione e la funzione delle linee fino ai trasformatori (incluse le stazioni) dei Comuni qui attori. Come emergerà dai considerandi successivi, il Tribunale ritiene infatti, da un lato, che i mezzi di prova esistenti – ovvero i documenti agli atti – già comprovano le allegazioni di fatto delle parti risp. la fattispecie, rendendo superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, dall'altro, che i mezzi di prova proposti e non raccolti sono ininfluenti risp. inutili sin dall'inizio. La valutazione anticipata delle prove, non ancorata esplicitamente nella CPC ma riconosciuta da dottrina e prassi, non lede il diritto alla prova giusta l'art. 152 cpv. 1 CPC.

### E. 2

Controverso è anzitutto se gli impianti di cui ai petiti degli attori fanno parte del fondamento di riversione.

### E. 3

Se il cpv. 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari." art. 3 cpv. 1 Ordinanza

sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71)

- 13 - "I gestori di reti emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica [...]" Pertinenti per l'attuazione tecnica in questo caso sono le raccomandazioni del ramo dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (VSE/AES). In particolare, la raccomandazione "Empfehlung Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen", 2014 (VSE/AES NA/EEA-CH 2014) tratta l'allacciamento alla rete degli impianti di produzione d'energia. Il punto di allacciamento è definito come il luogo di collegamento alla rete del gestore della rete di distribuzione (cfr. VSE/AES NA/EEA-CH 2014 pag. 10). Stando poi alla raccomandazione "Netzanschluss für alle Netzanschlussnehmer an das Verteilnetz", 2019 (VSE/AES / NA / RR – CH 2019) l'allacciamento delle unità di produzione è fondamentalmente possibile presso i livelli di rete 3, 5 e 7 (cfr. VSE/AES / NA / RR – CH 2019 pag. 9). 5.4. L'energia elettrica prodotta dalla centrale H.\_\_\_\_\_ della convenuta (situata sul territorio del Comune di D.\_\_\_\_\_) viene trasmessa alla sottostazione H.\_\_\_\_\_ (situata sul territorio del Comune di L.\_\_\_\_\_ [particella n. P.\_\_\_\_\_], non di proprietà della convenuta in seguito alla vendita avvenuta nel 1995) e immessa nella rete elettrica (cfr. Das Kraftwerk E.\_\_\_\_\_ [doc. 8-9 attori]). La sottostazione di H.\_\_\_\_\_ è collegata da una doppia linea di 50 kV a quella di O.\_\_\_\_\_, dove avviene un allacciamento alla linea di altissima tensione. Questa doppia linea di 50 kV è stata costruita dalla convenuta insieme a un terzo ed è stata venduta nel 1989. A questa rete vi si allacciano altre centrali idroelettriche. Inoltre, nella sottostazione di H.\_\_\_\_\_ l'energia viene trasformata, risp. ridotta a 16 kv, e con rispettive linee (livello di rete [di media tensione] 5) condotta ai trasformatori nei Comuni concedenti e pure in altri comuni. La linea di 16 kV H.\_\_\_\_\_ - A.\_\_\_\_\_ è stata costruita dalla convenuta ma successivamente ugualmente venduta, mentre le linee di 16 kV non costruite dalla

- 14 - convenuta verso i Comuni di B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ sono state costruite dalla R.\_\_\_\_\_ risp. dal suo predecessore. 5.5. Si può dunque constatare che le linee di 16 kV (livello di rete 5) e la doppia linea 50 kV (livello di rete 3) hanno lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali. La doppia linea 50 kV serve pure all'allacciamento di altre centrali idroelettriche (cfr. situazione elettrotecnica a pag. 10 dell'azione). Conformemente alle definizioni di cui sopra si tratta dunque evidentemente di impianti di distribuzione (livelli di rete 3 e 5). Appare dunque corretta la conclusione della convenuta secondo cui il punto di raccordo presso la sbarra di trasmissione nella sottostazione di H.\_\_\_\_\_ separa gli impianti di produzione (inerenti alla centrale elettrica) da quelli per il rifornimento generale (cfr. per la parte tecnica l'illustrazione in "Branchenempfehlung, Netznutzungsmodell für das schweizerische Verteilnetz", 2021 [VSE/AES / NNMV – CH 2021], pag. 25). Poggiando sul diritto vigente, va dunque concluso che con l'immissione dell'energia elettrica nella rete elettrica di distribuzione, che avviene nella sottostazione di H.\_\_\_\_\_, si conclude la rete di trasmissione della centrale idroelettrica di H.\_\_\_\_\_. Evidentemente la sottostazione stessa di H.\_\_\_\_\_ non è parimenti inclusa negli impianti di trasmissione dell'energia elettrica prodotta. Tenendo conto della legislazione in materia emanata successivamente alla stipulazione delle concessioni-CAL fino ad oggi per l'interpretazione di quanto accordato nelle concessioni-CAL, la delimitazione delle installazioni per la trasmissione dell'energia elettrica appare dunque chiara.

## **E. 6**

La conclusione di cui sopra resta la stessa, come si vedrà qui di seguito, anche ammettendo che in occasione della stipulazione delle concessioni- CAL non sia stata fatta riserva per la

successiva legislazione di sfruttamento delle acque risp. energetica.

- 15 -

### **E. 6.1**

Nell'ipotesi che non sia applicabile la successiva legislazione in materia, fanno fondamentalmente stato gli accordi nelle concessioni-CAL risp. la loro interpretazione secondo le circostanze dell'epoca. Qui di seguito si analizzerà come le parti potevano o avrebbero dovuto circoscrivere a quell'epoca gli impianti per la trasmissione dell'energia elettrica.

### **E. 6.2**

Gli attori sono del parere che la nozione di trasporto risp. trasmissione sia determinata in primo luogo dalla differenziazione con la distribuzione e in secondo luogo dalla delimitazione dove il trasporto non ha più una relazione con la centrale stessa, p. es. in caso di alzamento della potenza dell'energia elettrica al livello di altissima tensione per il trasporto a lunga distanza (in Svizzera o all'estero). La convenuta è praticamente dello stesso avviso, dove afferma che gli impianti di trasmissione di energia elettrica terminano nel punto di raccordo alla rete, ovvero nel punto di immissione/fornitura di energia elettrica nella rete elettrica di distribuzione o di trasporto a lunga distanza. Del resto, questa interpretazione corrisponde alla vigente regolamentazione in materia, come visto sopra.

### **E. 6.3**

Gli attori sono tuttavia del parere che, in base a quanto pattuito nelle concessioni-CAL, il concetto di "trasmissione" dell'energia elettrica prodotta dalla convenuta copra anche le installazioni elettriche (linee 16 kV) fino ai trasformatori (comprese le stazioni stesse dei trasformatori) nei Comuni concedenti nonché la doppia linea 50 kV, che servirebbe principalmente al trasporto dell'energia elettrica prodotta dalla convenuta. Gli attori poggiano la loro argomentazione sostanzialmente su un'opinione nella dottrina in collegamento alle seguenti clausole: Concessione-CAL 1 art. 10 Fornitura di energia ai Comuni "Il concessionario dovrà tenere a disposizione dei Comuni, al più tardi dopo la messa in esercizio dell'opera, dietro richiesta, fino a 90 cavalli al massimo dal trasformatore di energia elettrica (A. \_\_\_\_\_ 33, B. \_\_\_\_\_ 27 e C. \_\_\_\_\_ 30 cavalli). La costruzione,

- 16 - l'impianto e la manutenzione della conduttura della forza, dalla centrale fino al trasformatore di ognuno dei 3 Comuni, come pure le stazioni stesse dei trasformatori vanno a carico del concessionario. [...] Concessione-CAL 2 art. 10 Fornitura di energia al Comune Il concessionario dovrà tenere gratuitamente a disposizione del Comune, dopo la messa in esercizio dell'opera, dietro richiesta, fino a 20 cavalli (24 ore) al massimo dal trasformatore di energia elettrica. La costruzione, l'impianto e la manutenzione della conduttura della forza, dalla centrale fino al trasformatore vanno a carico del concessionario. Questa forza non può essere utilizzata fuori del territorio del Comune."

L'opinione nella dottrina a cui gli attori rinviano è principalmente quella di VON WERRA, secondo cui le linee, compresi cavi, tralicci, appoggi, trasformatori ecc., servirebbero alla trasmissione. Secondo VON WERRA tuttavia ciò non significherebbe che la rete di distribuzione sia semplicemente inclusa nel diritto di riverzione. Ciò sarebbe solo il caso per le linee di proprietà della concessionaria e che – per quanto non siano parte costitutiva dell'opera o connesse secondo il diritto reale-soggettivo al fondo di essa – sono perlomeno degli accessori dell'opera da cui provengono (cfr. VON WERRA, op. cit., pag. 11 seg.; cfr.

anche AUGUSTIN, Das Ende der Wasserrechtskonzessionen, diss. 1983, pag. 78 seg.).

#### **E. 6.4**

In base alle suesposte disposizioni nelle concessioni-CAL e all'opinione nella dottrina gli attori ritengono che la convenuta avrebbe dovuto costruire e mantenere in sua proprietà le linee elettriche dalla centrale fino al trasformatore di ognuno dei Comuni concedenti, come pure le stazioni stesse dei trasformatori, e che questi impianti costituissero oggetto di riversione. Gli attori richiamano l'attenzione sul fatto che negli anni 1918 e 1919 in cui sono state stipulate le concessioni-CAL non esisteva ancora la possibilità di libero accesso alla rete, la quale è diventata realtà solo con l'entrata in vigore della LAEI nel 2008. A mente degli attori chi a quei tempi intendeva trasportare energia elettrica doveva disporre imperativamente

- 17 - della proprietà sulle reti. La definizione delle parti "asciutte", nello specifico degli impianti di trasmissione, gravate di riversione andrebbe dunque intesa soprattutto sotto l'aspetto della proprietà. In mancanza della proprietà alle condutture elettriche, grazie alle quali può essere trasportata la corrente prodotta nella centrale, ogni gestore di una centrale idroelettrica sarebbe stato ricattabile, siccome avrebbe dipeso dal fatto se il proprietario della rete gli avesse concesso il diritto di utilizzare la rete.

#### **E. 6.5**

L'argomentazione degli attori non può essere condivisa. Le suesposte disposizioni nelle concessioni-CAL concernono la fornitura di energia ai Comuni concedenti e disciplinano in particolare la presa a carico dei costi di costruzione e manutenzione della conduttura elettrica dalla centrale fino al trasformatore di ognuno dei Comuni come pure delle stazioni stesse dei trasformatori. Come segnalato dalla convenuta, gli obblighi di cui all'art. 10 concessioni-CAL si rifanno ai consueti elementi contrattuali di allora, come mostra l'art. 10 cpv. 2 "Normalkonzessionsurkunde Wasserrechtsverleihung" che recita come segue: "Erstellung und Unterhalt der erforderlichen Leitungen von der Zentrale bis zu den Transformatorstationen gehen zu Lasten der Beliehenen. [...]" Nelle concessioni-CAL non vi è alcun riferimento alla sottostazione di H.\_\_\_\_\_. Molto verosimilmente al momento della stipulazione delle concessioni-CAL si partiva dal presupposto che l'energia elettrica prodotta venisse trasmessa tramite linee ad alta tensione fino ai trasformatori nei singoli Comuni concedenti, senza passare dalla sottostazione di H.\_\_\_\_\_. In tal senso, si poteva ancora parlare di impianti di trasmissione. Con la costruzione di detta sottostazione le summenzionate disposizioni hanno perso il loro senso, siccome la trasmissione dell'energia idrica prodotta dalla convenuta agli impianti di distribuzione non avviene fino ai singoli comuni, bensì fino alla sottostazione. E pur ammettendo che le parti contraenti nel 1918/1919 fossero già d'accordo sulla costruzione di una sottostazione a H.\_\_\_\_\_, va rilevato che dal solo obbligo di presa a carico,

- 18 - ovvero dall'obbligo di assumersi i costi per la costruzione e la manutenzione degli impianti descritti, non può nascere un obbligo della concessionaria di mantenere in suo possesso detti impianti e ancor meno di assoggettare detti impianti al diritto di riversione. Non è dato presumere che dei contraenti che intendessero includere impianti di distribuzione nel diritto di riversione rinunciassero a esplicitare una simile intenzione tramite la formulazione di un apposito accordo nella relativa disposizione di riversione nella concessione (in tal senso cfr. DTF 81 I 81 consid. 6). Come visto sopra, circa la riversione nelle concessioni-CAL ci si è limitati a precisare che sono compresi gli impianti di

trasmissione alta tensione.

#### **E. 7**

Pertanto, sia applicando la legislazione vigente in materia sia poggiando unicamente sulle concessioni-CAL e le circostanze dell'epoca, gli impianti per i quali gli attori chiedono la riversione (linea 16 kV H.\_\_\_\_-A.\_\_\_\_ fino ai trasformatori incluse le quattro stazioni dei trasformatori compresi i terreni; linea 50 kV H.\_\_\_\_-O.\_\_\_\_; sottostazione H.\_\_\_\_ e relativo terreno; linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori, come pure le stazioni stesse dei trasformatori nei Comuni di B.\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_; linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori nel Comune concedente di D.\_\_\_\_) vanno tutti qualificati quali impianti di distribuzione non soggetti a riversione. Il riscatto di questi impianti costituisce dunque semmai oggetto delle concessioni comunali con il rispettivo distributore di rete. Dai contratti in discussione di utilizzo dell'energia idroelettrica non discende un diritto alla riversione di detti impianti.

#### **E. 8**

La convenuta rammenta inoltre di aver presentato l'inventario sulla riversione senza che gli attori l'abbiano contestato.

##### **E. 8.1**

Giusta l'art. 25 cpv. 1 LGDA il concessionario deve presentare all'attenzione dei comuni concedenti e del Cantone un inventario delle parti d'impianto gravate da riversione giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LGDA.

- 19 -

##### **E. 8.2**

Nella decisione del 14 novembre 2001 (doc. 22 attori) l'allora Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (oggi: Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità [DIEM]) aveva preso atto dell'inventario inoltrato dalla convenuta ritenendolo "perlopiù completo e corretto". L'inventario non comprendeva gli impianti per l'approvvigionamento della Valle, poiché – come da esplicita indicazione nella lettera d'accompagnamento del 9 luglio 1997 della convenuta (doc. 22 attori) – essi non servono al funzionamento degli impianti della centrale elettrica.

##### **E. 8.3**

Secondo la sentenza di questo Tribunale U 03 106 del 4 maggio 2004 l'inventario di riversione va considerato un'aggiunta alla concessione di natura subordinata ai sensi dell'art. 6 OGDA (v. consid. 2b di detta sentenza). L'art. 6 cpv. 1 OGDA stabilisce che le modifiche di concessione di natura secondaria sono tali se non toccano tra l'altro le prestazioni economiche concordate dalle parti.

##### **E. 8.4**

Gli attori eccepiscono l'affermazione nella sentenza U 03 106 secondo cui l'inventario di riversione andrebbe considerato un'aggiunta alla concessione di natura subordinata, facendo notare che la riversione sarebbe una prestazione economica. La convenuta sostiene invece che secondo la sentenza U 03 106 con l'approvazione dipartimentale s'intendeva garantire agli inventari di concessioni preesistenti all'entrata in vigore della LGDA, per le quali non è stato presentato un inventario al momento del rilascio, gli stessi diritti degli inventari presentanti nell'ambito di nuove concessioni rilasciate sotto l'egida del nuovo diritto. In ogni

caso, stando alla convenuta non si tratterebbe di una modifica della concessione: l'inventario concretizzerebbe in forma scritta il contenuto della concessione già esistente.

### **E. 8.5**

Come osservato dagli attori, nella decisione dipartimentale non è stata decretata l'approvazione dell'inventario. Essa si limita a constatarne la sua presa d'atto. Ne consegue che l'inventario, d'accordo con

- 20 - l'argomentazione degli attori, va piuttosto inteso come uno strumento di vigilanza. Per inciso si osserva però che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, la riserva del carattere non pregiudiziale nella succitata decisione dipartimentale si riferiva unicamente alla differenziazione nell'inventario – non richiesta per legge – fra riversione gratuita e non gratuita. La questione circa la vincolatività della decisione dipartimentale relativa alla presentazione dell'inventario può tuttavia restare aperta. Determinante è in questo caso che la decisione dipartimentale del 14 novembre 2001 non è stata impugnata dagli attori. Al di là delle disquisizioni sul carattere vincolante o meno di questa decisione dipartimentale, va rilevato che per più di 20 anni gli attori non hanno criticato l'inventario presentato a suo tempo dalla convenuta. Le loro pretese oggi appaiono pertanto contraddittorie e verosimilmente abusive (art. 2 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]). Ne discende che anche per questo motivo gli attori non possono ora pretendere in buona fede che suddetti impianti non inventariati sottostiano a riversione.

### **E. 9**

In conclusione, va ritenuto che gli impianti in discussione non sono soggetti a riversione. La richiesta principale degli attori secondo cui la convenuta dovrebbe mantenere in sua proprietà e/o acquistare detti impianti nonché la richiesta subordinata secondo cui andrebbe accertato che detti impianti sottostanno alla riversione (a pagamento) sono dunque infondate. Sono perciò superflue delle considerazioni sull'ammissibilità della richiesta di risarcimento danni di cui al petito 1.1.2 dell'azione perché questa andrebbe ad ogni modo respinta. Di conseguenza, l'azione va respinta.

### **E. 10**

Visto l'esito della vertenza i costi procedurali, composti da una tassa di Stato fissata a CHF 8'000.00 in considerazione di un valore litigioso di ca. CHF 10 mio. (cfr. stima degli impianti rivendicati dell'ufficio S.\_\_\_\_\_ del 18 dicembre 2019 [doc. 23 attori]) e spese di cancelleria, sono accollati in solido agli attori soccombenti in causa (art. 72 cpv. 2 e 73 cpv. 1 LGA). Gli attori devono inoltre rifondere alla convenuta le spese ripetibili (art. 78 cpv.

- 21 - 1 LGA). Nonostante l'invito nel decreto procedurale del 13 settembre 2021, le parti non hanno inoltrato una nota d'onorario. Come avvisato, il Tribunale stabilisce dunque secondo doveroso apprezzamento l'entità delle ripetibili (artt. 2-4 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]). Esso ritiene appropriato assegnare alla convenuta un indennizzo forfettario pari a CHF 8'000.00. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. L'azione è respinta. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: - una tassa di Stato di CHF 8'000.00 - e le spese di cancelleria di CHF 428.00 totale CHF 8'428.00 Tali spese sono poste in solido a carico dei Comuni di A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ nonché del Cantone dei Grigioni. 3. I Comuni di A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ nonché il Cantone dei Grigioni versano alla E.\_\_\_\_\_ SA CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] [Con sentenza

2C\_18/2023 del 3 dicembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro questa decisione.]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.